

Codice A18000

D.D. 27 luglio 2016, n. 1934

Attività a titolarità regionale nell'ambito del PSR 2014-2020 - Approvazione dello schema di convenzione con ARPEA per la gestione delle fasi di ricezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno per le attività a titolarità regionale relative alle Misure 1, 7 e 8 (foreste e montagna).

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11.3.2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.7.2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

visto il Regolamento UE n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e agli organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

visto il Regolamento UE n. 640/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

visto il Regolamento UE n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

visto il Regolamento UE n. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

vista la Linea direttrice n. 1 – Linea direttrice per la verifica di certificazione dei conti del FEAGA-FEASR - Linea direttrice per il riconoscimento della Commissione europea – Direzione Generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, fornisce orientamenti riguardo ai criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori;

visto l'art. 1 della l.r. 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della l.r. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della l.r. 9/2007, che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) a cui sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune;

considerato che l'ARPEA è stata riconosciuta, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, quale organismo pagatore regionale ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR;

vista la decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12.10.2015;

vista la DGR n. 29-2396 del 9.11.2015, con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

considerato che nell'ambito del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte sono previste attività a titolarità regionale nell'ambito dell'attuazione delle seguenti Misure:

- Misura 1, sottomisure 1, 2, e 3,
- Misura 7, sottomisura 5, azione 1,
- Misura 8, sottomisure 3, 4 e 5;

vista la DGR 28-3015 del 7.3.2016 di adozione delle disposizioni attuative delle Operazioni 1.1.1 - Azione 2, 1.2.1 - Azione 2 e 1.3.1 - Azione 2, riferite alla Misura 1 "Trasferimento di conoscenze ed azioni d'informazione";

vista la D.G.R. n. 28-2871 del 01.02.2016 con la quale la Giunta regionale adotta le disposizioni attuative dell'operazione 7.5.1, destina nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dal P.S.R per la specifica Sottomisura 7.5,1 risorse pari a Euro 12.000.000,00 al primo bando e dispone l'utilizzo della restante risorse per l'attivazione di altri bandi ed iniziative a titolarità regionale;

vista la DGR n. 36-3578 del 4 luglio 2016 con cui sono stati approvati i documenti e gli indirizzi costituenti, nel loro complesso, il quadro organico di riferimento per l'attuazione delle Misure del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte da realizzarsi a titolarità regionale;

considerato che la DGR di cui sopra prevede, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 1306/2013, la possibilità di sottoscrizione di eventuali accordi fra ARPEA e organismi delegati per l'esecuzione di alcune specifiche attività (con l'esclusione della fase di pagamento) elencate nell'Allegato A alla stessa DGR, nel caso in cui la loro realizzazione sia incompatibile o inopportuna in relazione alla propria organizzazione interna;

considerato che l'attuazione delle attività a titolarità regionale per le misure 1 (operazioni 1.1, 2.1 e 3.1 di interesse forestale), 7 (operazione 5.1) e 8 (operazioni 3.1, 4.1 e 5.1) è demandata agli uffici della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica;

considerato che, nelle more dell'approvazione di una disciplina generale dei rapporti fra ADG e ARPEA per l'attribuzione della competenza sulle diverse fasi di attuazione delle Misure del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte è opportuno, al fine di velocizzare la realizzazione degli interventi e delle attività da svolgersi a titolarità regionale, la sottoscrizione di uno specifico accordo tra la Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica e ARPEA;

visto lo schema di convenzione tra ARPEA e Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica per la gestione delle fasi di ricezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno per le attività a titolarità regionale relative alle Misure 1 (operazioni 1.1, 2.1 e 3.1 di interesse forestale), 7 (operazione 5.1) e 8 (operazioni 3.1, 4.1 e 5.1);

evidenziato che lo schema di convenzione oggetto del presente atto ha carattere temporaneo in relazione all'approvazione di un nuovo atto di valenza generale o che definisca una nuova configurazione degli uffici competenti per le funzioni oggetto della presente convenzione;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;

Vista la l.r. 23/2008;

determina

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, di approvare, in modo conforme agli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale con DGR n. 36-3578 del 4 luglio 2016, quale parte integrante della presente Determinazione, lo schema di convenzione tra ARPEA e Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica per la gestione delle fasi di ricezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno per le attività a titolarità regionale relative alle Misure 1 (operazioni 1.1, 2.1 e 3.1 di interesse forestale), 7 (operazione 5.1) e 8 (operazioni 3.1, 4.1 e 5.1) del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La presente Determinazione sarà pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. 33/2013, articolo 23, comma 1, lettera d) (accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche).

IL DIRETTORE
Luigi ROBINO

Allegato

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA – ARPEA E LA REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE REGIONALE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE. TRASPORTI E LOGISTICA PER LA GESTIONE DELLE FASI DI RICEZIONE, CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITA' A TITOLARITA' REGIONALE RELATIVE ALLE MISURE 1, 7 e 8 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 DELLA REGIONE PIEMONTE A SEGUITO DELLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2015 N.23.

PREMESSO CHE:

- a) l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), istituita con legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata riconosciuta, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, quale organismo pagatore regionale ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR;
- b) il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
- c) il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dle 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e

sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga alcuni

regolamenti del Consiglio in particolare il Regolamento CE n.

1290/2005 del Consiglio;

d) il Regolamento UE n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo

2014 che integra il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e

agli organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le

cauzioni e l'uso dell'euro;

e) il Regolamento UE n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014

recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli

organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la

liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la

trasparenza;

f) il Regolamento UE n. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di

applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di

gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

g) il Regolamento UE n. 640/2014 del 11 marzo 2014 che integra il

regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e

controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché

le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno

allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

h) la Linea direttrice n. 1 – *Linea direttrice per la verifica di certificazione*

dei conti del FEAGA-FEASR - Linea direttrice per il riconoscimento

della Commissione europea – Direzione Generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, fornisce orientamenti riguardo ai criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori;

i) l'art. 7 del Regolamento UE n. 1306/2013 prevede che l'esecuzione dei compiti di gestione delle spese dei fondi FEAGA e FEASR di cui sono titolari gli Organismi pagatori riconosciuti negli Stati membri possano essere delegati ad altri organismi ad eccezione del pagamento degli aiuti/contributi.

j) Il Regolamento UE n. 907/2014 Allegato I – Criteri per il riconoscimento 1. Ambiente interno C) Delega, dispone che in caso di delega da parte dell'Organismo pagatore ad un altro organismo dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 7 del Regolamento UE n. 1306/2013 devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- la presenza di un accordo scritto tra l'organismo pagatore e l'organismo delegato che specifichi, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentarsi all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;

- la definizione delle responsabilità e degli obblighi dell'altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa comunitaria;

- la conferma esplicita all'organismo pagatore che l'organismo delegato è in grado di espletare i compiti e a tal fine descrive i

	mezzi utilizzati;	
	- l'organismo pagatore sottoponga a periodica verifica le funzioni delegate per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa comunitaria;	
	k) la stipula di una convenzione, costituisce presupposto fondamentale per lo svolgimento delle attività delegate ai sensi delle disposizioni comunitarie richiamate;	
	l) l'organismo delegato, a cui sono delegate le fasi procedurali relative alle fasi di raccolta e controllo amministrativo e ammissione a finanziamento delle domande di sostegno, deve fornire espressa assicurazione di essere in grado di svolgere le predette attività, indicando i mezzi a tal fine impiegati, nonché garantire all'ARPEA la possibilità di verificare la corretta applicazione delle procedure adottate;	
	m) l'organismo delegato ha l'obbligo di registrare gli esiti delle attività svolte, così come previsto dalle procedure impartite in forma scritta dall'ARPEA;	
	n) le procedure adottate devono essere periodicamente riesaminate, da parte dell'ARPEA anche sotto il profilo dell'adeguatezza al quadro normativo;	
	o) l'ARPEA, per lo svolgimento delle attività, si avvale del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP);	
	p) l'ARPEA sulla base di apposita convenzione di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si potrà avvalere altresì del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);	

- q) la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 36-3578 del 4 luglio 2016, ha approvato i documenti e gli indirizzi costituenti, nel loro complesso, il quadro organico di riferimento per l'attuazione delle Misure del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte da realizzarsi a titolarità regionale;
- r) la delega oggetto del presente atto ha carattere temporaneo in relazione all'approvazione di un nuovo atto di valenza generale o che definisca una nuova configurazione degli uffici competenti per le funzioni oggetto della presente convenzione;
- s) la delega oggetto del presente è finalizzata a rendere più veloce l'attuazione delle attività a titolarità regionale da svolgersi nell'ambito del PSR 2014-2020.

Tutto ciò premesso, tra:

l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito denominata **ARPEA**, nella persona del Direttore Dott. Riccardo Brocardo, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'agenzia stessa

e la Regione Piemonte - Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile. Trasporti e Logistica nella persona del Direttore Ing. Luigi Robino, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della stessa Direzione

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.

Con la presente convenzione l'Agenzia Regionale Piemonte per le Erogazioni in Agricoltura delega alla Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile. Trasporti e Logistica, di seguito denominato Organismo Delegato (O.D.), le attività inerenti la ricezione, l'istruttoria, il controllo e l'ammissione a finanziamento delle domande di sostegno a titolarità regionale delle misure 1, 7 e 8 previste dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2015) 7456 del 28 ottobre 2015.

2. Ai sensi della regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale vigente, l'O.D. dovrà svolgere l'attività delegata osservando puntualmente modalità e termini fissati nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" e nei singoli Manuali che verranno emanati per le misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.

3. I manuali di cui al precedente comma, che dovranno essere congruenti con la normativa comunitaria, saranno predisposti in collaborazione con l'O.D. e saranno periodicamente modificati, anche in relazione alle intervenute variazioni normative o tecnico-organizzative.

ART. 2 - OBBLIGHI DELLE PARTI

1. L'attività demandata all'O.D. dovrà essere svolta nel rispetto dei principi sanciti nell'Allegato I del Regolamento UE n. 907/2014 della Commissione, nelle Linee direttrici della Commissione Europea e secondo i disposti contenuti nel "Manuale delle procedure e dei controlli e delle sanzioni" e nei singoli Manuali procedurali delle misure del Programma di Sviluppo Rurale.

2. L'O.D. assicura di disporre per l'esercizio delle funzioni delegate di cui

alla presente convenzione:

- di risorse umane in numero adeguato al fine di garantire la separazione delle funzioni e in possesso delle competenze necessarie ai differenti livelli delle operazioni;
- di una ripartizione dei compiti tra i soggetti impegnati nelle varie operazioni in modo tale che nessuno svolga i propri compiti senza che il suo lavoro sia controllato da un secondo soggetto;
- della definizione, per iscritto, delle responsabilità dei singoli soggetti;
- di adeguate misure per evitare il rischio di conflitto di interesse.

3. Trattandosi di misura a titolarità regionale l'O.D. assicura inoltre di adottare l'adeguata e opportuna suddivisione delle competenze e assegnazione delle pratiche ai settori della Direzione in modo tale da garantire che non si creino situazioni conflitto di interesse.

4. L'O.D. è tenuto alla corretta applicazione delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo ed è responsabile del corretto utilizzo delle informazioni assunte e dei dati in suo possesso. Riceverà da ARPEA, periodicamente, le istruzioni operative relative alle procedure amministrative, di gestione, di controllo, di sicurezza, di utilizzo dei software e di corretto uso dei dati eventualmente messi a disposizione, cui si impegna ad attenersi.

5. L'O.D. individua formalmente un responsabile per ogni fase procedimentale e si impegna a mantenere i requisiti organizzativi e di funzionamento come definiti nella presente convenzione e a comunicare alla direzione dell'ARPEA ogni eventuale variazione, comprese quelle relative al personale, entro 15 giorni dalla formalizzazione di dette variazioni. L'O.D. ridefinisce la propria struttura operativa al fine di garantire che nessun

addetto abbia più incarichi nelle varie fasi del procedimento di autorizzazione e che ogni fase sia controllata da un altro funzionario, attraverso la sottoscrizione di apposite check – list, che verranno fornite da ARPEA in allegato ai singoli manuali di Misura. L'OD garantisce comunque la separazione delle varie funzioni delegate.

6. Allo scopo di permettere all'ARPEA il puntuale e tempestivo svolgimento delle proprie attività, e quindi permettere una appropriata liquidazione dei contributi richiesti, l'O.D. si obbliga a fornire all'ARPEA la massima collaborazione in esito allo svolgimento dei relativi procedimenti.

7. L'O.D., ai fini della presente convenzione, per le attività delegate, garantisce l'accesso diretto ai documenti alle procedure dell'O.D. stesso e mette a disposizione dell'ARPEA, dei servizi comunitari, del MIPAAF le banche dati, informatizzate e no, contenenti tutte le informazioni relative alle attività oggetto di delega.

8. L'ARPEA, per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione e non già supportate dalle funzionalità ricomprese nell'art. 13 del Reg. regionale 18/10/2002 n. 10/R o dal Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), metterà a disposizione dell'O.D. le procedure necessarie alla gestione delle attività delegate, attraverso la predisposizione di appositi manuali e la fornitura di software dedicati.

9. L'ARPEA provvederà alla consegna della manualistica necessaria all'espletamento delle attività di autorizzazione delegata.

ART. 3 - COMUNICAZIONI DELL'ARPEA- RAPPORTI DELL'O.D. CON GLI UTENTI

1. L'ARPEA renderà disponibili all'O.D., anche mediante la rete telematica,

le informazioni relative allo stato delle procedure riguardanti, sia l'integrale pagamento, sia le motivazioni in ordine alla mancata o parziale corresponsione degli aiuti.

2. Ai sensi del Capo IV del Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio, l'ARPEA provvederà alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per tale fondo.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ, AZIONI SOSTITUTIVE, REVOCA E RECESSO

1. Nello svolgimento delle attività convenzionate le parti garantiscono che le attività siano conformi alla pertinente regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale e alle specifiche disposizioni contenute nei manuali procedurali, in modo che siano assicurati gli interessi comunitari.

2. Se a seguito di verifica da parte delle competenti istituzioni comunitarie fossero rilevate irregolarità o frodi dalle quali derivassero, a qualsiasi titolo, correzioni finanziarie, anche mediante riduzioni dei rimborsi delle spese rendicontate, in sede di appuramento o liquidazione dei conti da parte della Commissione Europea, l'ARPEA potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili.

3. In caso di errori od omissioni nello svolgimento dell'attività delegata dovuti a dolo o colpa grave da parte dell'incaricato dell'O.D. da cui derivi danno per il produttore richiedente l'ARPEA potrà rivalersi nei confronti dell'O.D.

4. E' fatto obbligo all'O.D. di trasmettere all'ARPEA i dati relativi alle domande di sostegno, con le modalità stabilite e nel rispetto dei termini indicati nella documentazione di cui all'art. 1 comma 4. L'ARPEA si impegna

a fornire software gestionali dai quali desumere informaticamente i dati richiesti.

5. L'O.D. si impegna a:

- presentare i documenti, le relazioni e i dati nei tempi e nella forma previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, o secondo le specifiche richieste dai Servizi della Commissione;

- assicurare l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantire l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi della normativa comunitaria e nazionale;

6. L'ARPEA può procedere alla revoca della presente convenzione:

a) quando venga accertato il venir meno dei requisiti per l'affidamento dell'incarico di cui al Regolamento UE n. 907/2014 della Commissione e/o di violazioni della presente convenzione;

b) in caso di grave malfunzionamento del servizio che rechi pregiudizio all'ARPEA;

c) in caso di grave inadempimento degli obblighi di collaborazione all'attività di vigilanza dell'ARPEA;

d) in caso di reiterato mancato rispetto delle tempistiche nel produrre la documentazione richiesta da ARPEA.

7. La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente dalla parte che intende recedere con un preavviso di almeno 60 giorni. La facoltà di recesso dell'O.D. è, comunque, subordinata alla conclusione della gestione delle pratiche assegnate la cui istruttoria non risulti ancora conclusa ed alla messa a disposizione dell'ARPEA di tutta la documentazione acquisita dall' O.D. stesso.

ART. 5 - GARANZIE

1. L'O.D., con la sottoscrizione della presente convenzione, dà espressa conferma di essere in grado di svolgere i compiti affidati nel rispetto delle modalità stabilite e dei termini fissati e di disporre di strutture idonee a garantire il loro svolgimento in maniera soddisfacente.

2. L'O.D. conferma esplicitamente ogni anno all'ARPEA di essere in grado di espletare i compiti delegati e descrive i mezzi utilizzati.

3. L'ARPEA con riferimento alle singole attività oggetto di affidamento effettua puntuali verifiche sul rispetto degli impegni ed adempimenti di cui ai precedenti commi.

ART. 6 - CONFLITTO DI INTERESSI

1. L'O.D. si impegna ad adottare opportune misure onde evitare il rischio di un conflitto di interessi quando persone che occupano una posizione di responsabilità svolgono funzioni in materia di verifica e autorizzazione di domande imputate al fondo.

2. L'O.D. provvede a dare tempestiva comunicazione ad ARPEA dei casi di conflitto di interesse e dell'avvenuta risoluzione dello stesso.

3. Nel caso in cui per ragioni di organizzazione l'O.D. si trovasse nell'impossibilità di sostituire un soggetto in posizione di conflitto di interesse, verrà data immediata comunicazione ad ARPEA, che valutato nel concreto il caso, intraprenderà opportune azioni sostitutive e ne darà immediata comunicazione all'O.D.

4. ARPEA si riserva comunque il diritto di procedere alle opportune verifiche.

ART. 7 - SICUREZZA E DISPONIBILITA' DEI DATI

1. L'O.D. e l'ARPEA adottano adeguate misure tecniche e organizzative per

garantire la sicurezza dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, assicurando anche la riservatezza di quelli di cui avranno la disponibilità.

2. Tali dati potranno essere utilizzati dall'O.D. e saranno resi disponibili all'ARPEA al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali. A tal fine l'O.D., ai sensi del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, si impegna a fornire adeguata informativa ai titolari, i cui dati saranno comunicati all'ARPEA.

3. Ai sensi del Reg. (UE) n. 907/2014 Allegato 1) 3. B) l'ARPEA è soggetta a conformità ISO 27002:2013 e a decorrere dal 16 ottobre 2016 ARPEA deve essere certificata in conformità con la norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001:2013 Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni – Requisiti. Si richiede pertanto all'Organismo Delegato di impegnarsi ad adottare adeguate misure tecniche, fisiche, logiche e organizzative per garantire la sicurezza delle informazioni in conformità della norma internazionale adottata da ARPEA. ARPEA potrà compiere verifiche sulla sicurezza delle informazioni, relativamente agli aspetti di integrità, disponibilità e riservatezza, in conformità alla norma ISO 27002:2013.

ART. 8 - CONTROVERSIE

1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli impegni di cui alla presente Convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta da tre membri, uno dei quali designato dall'OD, uno designato dall'ARPEA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo.

ART. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE, VALIDITA'.

1. La presente convenzione è valida e vincolante dalla data di sottoscrizione

fino alla stipula di un nuovo atto di valenza generale o che definisca una nuova configurazione degli uffici competenti per le funzioni oggetto della presente convenzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Sono fatte salve ed impregiudicate a tutti gli effetti le attività svolte dall'O.D. nella fase precedente alla data della sottoscrizione della presente.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Torino, li

Regione Piemonte - Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile. Trasporti e Logistica

Arch. Luigi Robino

AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA – ARPEA

Dr. Riccardo Brocardo